

Reato di guida in stato di ebbrezza anche se alla bicicletta



Rileva il pericolo per la circolazione e non il mezzo utilizzato dalla persona ubriaca.

Quando si dice “**guida in stato di ebbrezza**” si pensa sempre a una bottiglia di whisky accanto al volante di un’automobile. E invece, la **Cassazione** ha appena chiarito che il reato scatta anche se una persona brilla si mette alla guida di una **bicicletta**. Difatti, sotto questo profilo, non c’è alcuna differenza tra due e quattro ruote.

La sentenza è di questa mattina **[1]**. La volante può fermare il ciclista così come l’automobilista e fare la prova del “**palloncino**” ad entrambi, con le stesse tecniche e le stesse garanzie (“[hai diritto a farti assistere da un avvocato...](#)”). Il risultato non cambia: se l’**etilometro** dà esito “positivo”, scatta la sanzione amministrativa o il penale (a seconda della gravità) per chi, alticcio, ha premuto sui **pedali**.

Sbaglia dunque chi crede che non si applichino le sanzioni riferite al reato di **guida in stato di ebbrezza** anche in caso di uso di veicoli non motorizzati.

Secondo la Cassazione, il reato di **guida in stato di ebbrezza** può essere commesso attraverso la conduzione di una **bicicletta** poiché a rilevare un ruolo decisivo è la concreta idoneità del mezzo usato a costituire un pericolo per la sicurezza della **circolazione stradale**.

È evidente - secondo i giudici - la capacità anche di una bicicletta in condizioni di ebbrezza alcolica a "interferire con il regolare e sicuro andamento della **circolazione stradale**, con la conseguente creazione di un obiettivo e concreto pericolo per la sicurezza e l'integrità del pubblico degli utenti della strada".